

ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO (UE) 2017/821 CHE STABILISCE OBBLIGHI
NELL'APPROVVIGIONAMENTO DI METALLI E MINERALI ORIGINARI DA ZONE DI CONFLITTO O
AD ALTO RISCHIO.
ATTO DEL GOVERNO 207.

Da una analisi della “Documentazione per l’esame di Atti del Governo” sull’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017/821 sugli obblighi di *due diligence* per gli importatori di metalli e minerali originari da zone di conflitto o ad alto rischio e valutato il quadro complessivo che traspare dalla lettura delle misure previste dal regolamento UE⁽¹⁾, delle raccomandazioni relative⁽²⁾ e delle linee guida⁽³⁾ dell’OCSE, si propongono per la valutazione modifiche integrative e modifiche correttive direttamente sugli estratti del testo originale.

Art. 5.2 L'Autorità, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 8, definisce il programma annuale dei controlli ex post, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalle altre autorità nazionali competenti nell'Unione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e seguendo un approccio basato sul rischio.

Art. 8.1 Allo scopo di fornire supporto all'Autorità nello svolgimento delle proprie funzioni è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per il coordinamento delle attività, di seguito denominato “Comitato”, composto da un rappresentante ed un supplente designati dalle seguenti amministrazioni pubbliche:

- a) Ministero dello sviluppo economico – Autorità, che lo presiede;
- b) Presidenza del Consiglio dei ministri;
- c) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- d) Ministero dell'economia e delle finanze;
- e) Ministero della giustizia;
- f) Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 8.2 RIMOSSO

Art. 9.2 L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in sede di Comitato di cui all'articolo 8 comma 1, fornisce i dati necessari per l'espletamento dei controlli ex post sulla base delle dichiarazioni doganali dell'importatore nazionale al momento dell'immissione in libera pratica dei minerali e metalli contemplati dal regolamento e per la condivisione, con le rispettive autorità nazionali competenti, delle informazioni relative alle dichiarazioni doganali presentate da importatori di

⁽¹⁾ Reg UE 2017/821 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0821&from=IT>

⁽²⁾ Raccomandazione (UE) 2018/1149 della Commissione relativa agli orientamenti non vincolanti per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio e degli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento.

⁽³⁾ https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157253.pdf

altri stati membri presso una dogana nazionale. Tali informazioni, riferite ai volumi importati nell'anno precedente, saranno fornite, su base annua, entro il 31 gennaio di ogni anno, nonché ogniqualvolta sia necessario disporre di ulteriori informazioni per lo svolgimento dei propri compiti, in conformità alle specifiche disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 18 del regolamento.

Le modifiche proposte sugli **articoli 5 e 9** sono volte a governare il così detto principio del *single entry point* che consente agli operatori economici dell'Unione di presentare dichiarazioni doganali presso uffici doganali di diversi Stati Membri implementando così il modello di una frontiera esterna unica per tutto il territorio doganale dell'Unione Europea.

Questo meccanismo determina che, per l'individuazione dei volumi di importazioni da valutare in base alle soglie previste dall'Allegato I del Regolamento UE, l'Autorità nazionale competente dovrà considerare, insieme a quelle fornite da ADM, tutte le operazioni doganali di importazione presentate dai soggetti italiani presso le altre dogane europee. Nel rispetto dello stesso principio, le altre autorità nazionali competenti dovranno poter ricevere, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del Regolamento, le informazioni relative alle operazioni doganali di importazione presentate in Italia dagli operatori unionali non italiani.

La raccolta dei volumi importati da ogni operatore economico presso le 27 Amministrazioni doganali dell'Unione è indispensabile per determinare annualmente la platea dei destinatari dei controlli ex post. Infatti la frammentazione del volume complessivo delle importazioni in 27 parti distinte potrebbe creare fenomeni elusivi all'obbligo di diligenza previsto creando, tra l'altro, uno svantaggio competitivo soprattutto per le PMI che non frammenteranno i propri flussi.

La modifica suggerita per **l'articolo 8** discende dall'articolo 11 comma 2 del Regolamento nonché dalla prescrizione prevista all'articolo 5 comma 2 del testo che stabilisce che il piano annuale dei controlli ex post deve essere realizzato seguendo un approccio basato sul rischio.

Tutti gli operatori economici soggetti al Regolamento sono importatori frequenti che vengono costantemente valutati, in termini di affidabilità, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Alcuni di loro, avendo aderito al programma per gli operatori economici autorizzati (AEO) previsto dal Codice doganale dell'Unione, ricevono audit periodici per determinarne l'affidabilità, e più in generale tutti vengono valutati in base agli esiti dei controlli doganali operati quotidianamente nell'attività di sdoganamento.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli potrebbe dunque fornire un valido supporto nella determinazione del piano annuale dei controlli ex post come membro del Comitato di cui all'articolo 8.